

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 697-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE BOLETTIERI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1964

---

Comunicata alla Presidenza il 6 luglio 1965

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa al regime doganale delle piattaforme di scarico utilizzate nei trasporti internazionali adottata a Ginevra il 9 dicembre 1960

---

## LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di facilitare i trasporti internazionali e di ridurne i costi, la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa preparò una Convenzione relativa al regime doganale delle palette utilizzate nei trasporti internazionali.

L'Italia ha firmato il 15 marzo 1961 detta Convenzione europea, adottata a Ginevra il 9 dicembre 1960, con riserva di ratifica. Il presente disegno di legge — di cui la 3<sup>a</sup> Commissione raccomanda l'approvazione — autorizza appunto la ratifica della Convenzione, dandole piena esecuzione.

Nelle disposizioni generali della Convenzione, al Capitolo I, si dà la definizione delle « palette »: un attrezzo di carico, sulla cui piattaforma rettangolare, con traverse e dadi di appoggio, si possa collocare una unità di carico di una merce da trasportare, con l'aiuto di carrelli elevatori a forca.

Con l'uso delle palette si semplifica la manipolazione dei trasporti, si rende più rapido l'inoltro delle merci e si facilita il controllo dei colli caricati, consentendo così un costo di esercizio sensibilmente minore.

La Convenzione, allo scopo di estendere l'impiego delle palette nei trasporti interna-

zionali, consentendo il loro comune utilizzo, stabilisce di non sottoporre tali attrezzi da carico alle normali formalità doganali di temporanea importazione nello Stato di arrivo, di transito, in quelli intermedi e di esportazione all'atto della loro restituzione. Inoltre si conviene di creare un *pool* delle palette, favorendosene lo scambio, con il criterio della equivalenza, eliminandosi così difficoltà e spese cui ogni amministrazione ferroviaria andrebbe incontro se dovesse ricevere i propri attrezzi di carico anzichè altri equivalenti, in numero uguale, onde impedire importazioni definitive di tali attrezzi in franchigia.

Alla Convenzione stessa hanno aderito il Belgio, la Bulgaria, la Danimarca, la Repubblica federale tedesca, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Svezia, la Svizzera e il Regno Unito.

La 3<sup>a</sup> Commissione, anche per il ritardo con cui il provvedimento di ratifica viene sottoposto al Parlamento, raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge in esame.

BOLETTIERI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa al regime doganale delle piattaforme di scarico utilizzate nei trasporti internazionali adottata a Ginevra il 9 dicembre 1960.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 7 della Convenzione stessa.